

COMUNE DI GUBBIO

STATUTO

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 214 del 7/8 novembre 2005

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 255 del 30/12/2009

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I IDENTITA' DEL COMUNE

ART. 1 - FINALITA' -

1. Il Comune di Gubbio è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. E' espressione esponentiale della Comunità Eugubina; la rappresenta, ne cura e tutela gli interessi, ne promuove il costante sviluppo civile, culturale ed economico. Individua nei valori fondanti della democrazia comunale e nel principio statutario di autodeterminazione la costante volontà di realizzare l'attivo concorso dei cittadini alle scelte di governo della comunità e del territorio ed alla loro conseguente attuazione. Riconosce il valore simbolico della tradizione di autogoverno del suo passato, sancito dagli statuti che per secoli ne hanno disciplinato la vita.

ART. 2 - SEDE E TERRITORIO -

1. La residenza comunale è il Palazzo Pretorio in Piazza Grande.
2. Il Comune di Gubbio svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale, delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228.

ART. 3 - STEMMA E GONFALONE -

1. Il Comune di Gubbio ha per suo stemma il monte a cinque cime in campo rosso caricato del lambello a sei pendenti con cinque gigli d'oro in campo azzurro.
2. L'insegna del Comune di Gubbio nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone nel quale, in campo cremisi, insiste lo stemma.
3. Il Campanone del Palazzo dei Consoli solennizza le celebrazioni, le ricorrenze ufficiali e annuncia le sedute del Consiglio Comunale.

CAPO II PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 4 - COMUNE E COMUNITA' INTERNAZIONALE -

1. La Città di Gubbio appartiene idealmente al patrimonio culturale della Comunità Internazionale, attraverso i caratteri originali del suo passato umbro testimoniati dalle Tavole Eugubine, i valori della propria storia, le tradizioni della propria gente, l'unicità della Festa dei Ceri, di cui garantisce la continuità e tutela l'immagine, la nobiltà del Palio della Balestra e la qualità del suo artigianato artistico.
2. Il Comune di Gubbio , nell'ambito delle proprie competenze, promuove ogni iniziativa volta a realizzare la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture. Favorisce, anche attraverso la creazione di appositi organismi, l'integrazione dei cittadini stranieri in seno alla comunità locale concorrendo a tutelarne i diritti con particolare riferimento al diritto alla casa, allo studio, al lavoro e alla salute.
3. il Comune riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Riconosce e tutela altre forme di convivenza
4. Il Comune di Gubbio ispira la propria azione agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli, anche nel segno della vicenda umana e civile del Vescovo Ubaldo, Patrono di Gubbio, Santo di riconciliazione.
5. Il Comune di Gubbio promuove la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi.
6. Il Comune di Gubbio attiva scambi culturali con città europee ed extraeuropee e mantiene particolari relazioni con le città ove sono presenti comunità di emigrati gubbini.

ART. 5 -TUTELA DEL TERRITORIO –

1. Il Comune di Gubbio persegue la tutela dell'ambiente, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, nella consapevolezza della sua unicità ed irriproducibilità; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e siti nucleari.
2. Il Comune di Gubbio si impegna ad escludere dal proprio territorio la presenza di organismi geneticamente modificati. Concorre, inoltre, ad assicurare un'adeguata difesa del suolo ed a tutelare la qualità dell'aria e dell'acqua. Riconosce l'accesso all'acqua come Diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato ritenendolo privo di rilevanza economica e che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare fuori dalle leggi di mercato e secondo criteri di solidarietà.
3. Il Comune di Gubbio persegue la tutela del proprio territorio, orientando la presenza umana al rispetto ed alla salvaguardia dei segni storici, dei caratteri naturali, dell'habitat di tutti gli organismi viventi.
4. Il Comune di Gubbio persegue l'obiettivo della riqualificazione territoriale, in una visione integrata di città e territorio, fornendo anche gli indirizzi necessari a favorire

l'iniziativa dei cittadini. Promuove, inoltre, la partecipazione della comunità locale su ogni atto di significativa modificazione territoriale.

ART. 6 - BENI CULTURALI -

1. Il Comune di Gubbio riconosce nei beni culturali del proprio territorio, nelle loro varie espressioni, un connotato di peculiare identità della comunità e, al tempo stesso, un patrimonio dell'intera umanità per il cui riconoscimento nazionale ed internazionale è sollecitato ad un costante impegno ; concorre ad attuare la loro conservazione e valorizzazione coniugando il senso irrinunciabile della titolarità ad una logica di integrazione e di unitarietà; opera per la riacquisizione e riunificazione dei beni non più presenti nel proprio territorio; si ispira, nella azione di tutela, al principio della permanenza di ogni bene nel suo contesto storico.

ART. 7 - ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO -

1. Il Comune di Gubbio promuove ogni iniziativa tesa a consolidare e ad istituire attività di studio e di ricerca.
2. Il Comune di Gubbio concorre a promuovere fra i cittadini la diffusione della cultura e l'attuazione di iniziative per la educazione permanente, anche attraverso lo sviluppo di servizi per il diritto allo studio e per l'orientamento professionale.
3. Il Comune di Gubbio favorisce la diffusione della pratica sportiva e l'utilizzo del tempo libero come arricchimento e completamento della persona umana.

ART. 8 - UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITA' -

1. Il Comune di Gubbio nella propria azione amministrativa e nella propria produzione normativa si ispira ai principi di uguaglianza, giustizia e solidarietà.
2. Il Comune di Gubbio attua azioni positive tese a rimuovere ogni ostacolo e pregiudizio che limiti o impedisca condizioni di pari opportunità dei cittadini per il conseguimento di una omogenea qualità della vita all'interno della comunità locale. In particolare, promuove azioni per garantire la piena realizzazione sociale delle persone in condizioni di handicap, rispettandone la diversità e favorendone la piena integrazione anche nel mondo del lavoro.
3. Il Comune di Gubbio promuove, altresì, azioni per garantire le pari opportunità per le donne e per gli uomini e per adeguare a tale scopo i tempi e le modalità organizzative della vita, della città e dell'azione amministrativa. In tal senso il Comune di Gubbio ne attua i contenuti anche attraverso la istituzione della Commissione Pari Opportunità, Il cui funzionamento, la composizione e l'oggetto sono disciplinate da apposito regolamento.
4. Il Comune di Gubbio rispetta tutte le diversità anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della convivenza. Sostiene a tal fine la realizzazione di un sistema globale e integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.
5. Il Comune di Gubbio fa propria la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'O.N.U. il 20.11.1989, e opera per la sua concreta attivazione. I minori hanno piena titolarità dei diritti di cittadinanza.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE -

1. Il Comune di Gubbio, sulla base della titolarità dei diritti fondamentali di cittadinanza, propri di ogni persona, considera i cittadini, singoli o associati, quali soggetti di partecipazione capaci di un contributo autonomo per il perseguimento degli interessi generali, ne agevola le attività coerenti con i principi dello Statuto, ne promuove la partecipazione alla formazione degli atti programmatici anche in fase procedimentale, ne determina le forme di concorso al governo della Città, valorizzando il principio di cittadinanza attiva.
2. Il Comune di Gubbio, nella considerazione del valore dell'informazione nelle sue varie forme, per rendere effettiva la partecipazione, realizza, per quanto di propria competenza, tutte le concrete modalità di comunicazione riferite all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 10 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE -

1. Il Comune di Gubbio assume il metodo della programmazione per l'espletamento delle proprie funzioni e coinvolge la comunità locale in tutte le sue potenzialità per definire e realizzare gli obiettivi.
2. Il Comune di Gubbio attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio di attribuzioni proprie e/o delegate secondo i principi della sussidiarietà e omogeneità delle funzioni, dell'economicità della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
3. Il Comune di Gubbio concorre alla determinazione degli obiettivi, dei programmi e dei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
4. Il Comune di Gubbio, nell'azione di promozione e valorizzazione del proprio territorio, privilegia i rapporti con gli Enti Locali i cui territori presentino omogeneità di caratteristiche, comunione di interessi e legami storicamente determinati.

ART. 11 - VIABILITA' E TRASPORTI -

1. Il Comune di Gubbio concorre con lo Stato, la Regione e la Provincia, al fine del riequilibrio regionale, alla formazione di un organico sistema della viabilità e delle comunicazioni che, sulla base dell'integrazione tra infrastrutture stradali e ferroviarie, valorizzi il proprio territorio, con funzione di cerniera nei collegamenti interregionali.
2. Il Comune di Gubbio favorisce nel proprio territorio un sistema di trasporti idoneo a garantire tutte le forme di mobilità dei cittadini.

ART. 12 - SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO -

1. Il Comune di Gubbio concorre all'attuazione del principio costituzionale del diritto al lavoro ed opera per esaltarne la funzione di promozione civile e sociale a beneficio della comunità.
2. Il Comune di Gubbio, interpretando il ruolo di promotore dello sviluppo di qualità del proprio territorio, individua nell'articolazione di tutte le realtà produttive e nella valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e sociali i fattori primari dello sviluppo integrato ed equilibrato.

3. Il Comune di Gubbio, favorisce le diverse forme di iniziativa economica, promuove l'integrazione tra i vari settori produttivi e , anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati realizza:
 - a) la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato con particolare riferimento a quello tradizionale, della produzione agricola e zootecnica con particolare attenzione ai prodotti agricoli locali ed alle colture e all'allevamento biologico;
 - b) la programmazione integrata (a livello comprensoriale e di area vasta) dello sviluppo e delle risorse locali
 - c) la promozione del turismo sia attraverso la fruizione del patrimonio artistico e culturale della città, sia attraverso la valorizzazione della sua produzione gastronomica, artigianale ed agricola;
 - d) la programmazione e lo sviluppo della formazione professionale allo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento dei lavoratori nell'attività produttiva.
4. Il Comune di Gubbio favorisce l'impianto sul proprio territorio di fonti di energia rinnovabile, promuovendo azioni volte al loro utilizzo pubblico e privato.

ART. 13 - TUTELA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO E STORICO -

1. Il Comune di Gubbio, consapevole che la corretta tenuta della documentazione è una forma di garanzia dei diritti dei cittadini e che essa costituisce un bene culturale di primaria importanza, assicura la integrale e tempestiva conservazione degli atti degli organi dell'amministrazione, con particolare riferimento ai registri delle sedute consiliari e ai registri dello Stato Civile, nella continuità dell'importanza rappresentata dalle Riformanze Comunali per la conoscenza della storia della Città.
2. Pone in essere azioni volte a tutelare, reperire ed adeguatamente conservare altri documenti e testimonianze riguardanti la storia e le tradizioni della Città.

ART. 14 -TUTELA DELL'AUTONOMIA NORMATIVA –

1. Il Comune di Gubbio, nella consapevolezza della sfera di autonomia normativa riconosciuta dalla Costituzione, impegna i propri organi a promuovere ogni azione avverso eventuali atti dei poteri statali e regionali lesivi delle competenze di esclusivo interesse locale, garantite dal titolo V parte seconda della stessa Costituzione.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POLITICA CAPO I ORGANISMI E FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 15 - COMITATI TERRITORIALI -

1. Il Comune di Gubbio promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'amministrazione locale su base territoriale definiti "Comitati Territoriali" rappresentativi delle rispettive comunità.
2. Tali organismi hanno funzioni consultive e propositive, da esercitarsi entro i termini previsti dal regolamento.

3. Il Comune di Gubbio può affidare agli organismi di partecipazione la gestione di servizi di base mediante apposita convenzione, con la quale siano stabiliti l'oggetto, i limiti, gli indirizzi, gli oneri ed adeguate forme di controllo sull'attività e sulla gestione finanziaria.
4. Il Comitato Territoriale è eletto a suffragio universale con tempi e modalità che sono fissate nell'apposito regolamento. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. Dopo due votazioni, in distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Sono elettori i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno la propria residenza nel Comune di Gubbio e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale
6. La durata in carica del Comitato è pari a quella del Consiglio Comunale e rimane in carica fino all'insediamento del successivo.
7. Il Comune di Gubbio assicura le strutture ed i mezzi per il funzionamento degli organismi di partecipazione.

ART. 16 - FORME ASSOCIATE -

1. Il Comune di Gubbio valorizza e sostiene la formazione e l'attività di tutte le forme associate che concorrono al perseguimento delle finalità coerenti con i principi dello Statuto.
2. Il Comune di Gubbio riconosce alle azioni di volontariato una rilevante funzione sociale, ne favorisce e sostiene lo sviluppo.
3. Il Comune di Gubbio, sentiti i Comitati Territoriali competenti, con provvedimento motivato, può stipulare con le associazioni, di cui ai commi precedenti, apposite convenzioni per la gestione dei servizi comunali. Il Comune consulta le associazioni su atti fondamentali che interessino i rispettivi settori di attività.
4. Il regolamento stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni a cui affidare la gestione di servizi comunali mediante stipula di convenzione.

ART. 17 – CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI -

1. Il Comune di Gubbio, al fine di favorire l'aggregazione sociale delle nuove generazioni, istituisce una "Consulta Comunale dei Giovani"
2. La Consulta Comunale dei Giovani ha la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani in materia di politiche giovanili
3. I poteri, le funzioni, la composizione della Consulta sono determinati con apposito regolamento

ART. 18 - CONSULTAZIONI -

1. Il Comune di Gubbio, per l'adozione di atti che interessino specifiche categorie di cittadini, promuove, mediante i propri organi, udienze conoscitive.
2. Il Comune di Gubbio, al fine di acquisire valutazioni dell'intera collettività comunale o di una sua parte, su rilevanti problemi attinenti materie di propria competenza, anche su iniziativa degli organismi di partecipazione, indice pubbliche assemblee, garantendo adeguate forme di pubblicità. Si avvale, al medesimo fine, di altri strumenti di libera consultazione, quali questionari, indagini a campione o forme diverse di rilevazione.

ART. 19 - ISTANZE E PETIZIONI -

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco istanze o petizioni per chiedere informazioni sulla attività del Comune o sollecitare interventi specifici, idonei a garantire una migliore tutela degli interessi collettivi.

ART. 20 - PROPOSTE -

1. I cittadini possono avanzare proposte su materie di competenza del Consiglio comunale mediante la presentazione di proposte di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini che sarà fissato nell'apposito Regolamento e che, comunque, non potrà essere inferiore al numero di duecentocinquanta.
2. Le associazioni possono avanzare proposte su materie di competenza del Consiglio Comunale e mediante la presentazione di proposte di delibera nei casi e nei limiti previsti dal regolamento.
3. Sono inammissibili le proposte nelle materie per le quali è escluso il referendum.
4. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che delibera entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

ART. 21 – REFERENDUM -

1. Nell'ambito del comune possono essere indetti referendum consultivi, propositivi, abrogativi di atti amministrativi e normativi, su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale.

Il Sindaco è tenuto ad indire il referendum consultivo qualora sia richiesto da:

- a. Consiglio Comunale con proposta approvata a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati;
 - b. da almeno tre Comitati Territoriali con decisione assunta a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei consiglieri assegnati ad ogni comitato;
 - c. da almeno 2.000 (duemila) elettori del comune;
2. Le proposte di referendum, che devono contenere indicazioni precise dell'oggetto e devono essere formulate in modo chiaro, semplice ed univoco, devono essere giudicate ammissibili da una Commissione di Garanti composta dal Difensore Civico, che la presiede, da due esperti in materie giuridiche scelti da una lista di 15 (quindici) nomi proposta del Difensore Civico, e da due consiglieri comunali, di cui uno indicato dai gruppi di minoranza. La designazione da parte del Consiglio Comunale dei due esperti in materie giuridiche e dei due consiglieri comunali avviene a maggioranza dei $\frac{4}{5}$ dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in due distinte votazioni, effettuate in distinte sedute, la nomina avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con voto limitato ad uno. La nomina della suddetta Commissione va effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.
 3. Non possono essere oggetto di referendum questioni attinenti le seguenti materie: Statuto Comunale (escluso il Titolo I), regolamento del Consiglio Comunale, tributi e tariffe, provvedimenti riguardanti la materia urbanistica e la programmazione e realizzazione di opere pubbliche, bilancio, sanzioni amministrative, personale, gestione dei servizi, nomine e deliberazioni concernenti persone fisiche.
 4. La proposta di referendum decade qualora nelle more dell'indizione dello stesso intervengano atti amministrativi che accolgono, a giudizio del Comitato di garanti di cui al comma 2, in modo sostanziale il quesito sottoposto a referendum.

5. Sono elettori i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno la propria residenza nel Comune di Gubbio e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale
6. Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessario che partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto. Perché la proposta oggetto del referendum sia approvata è necessario che la stessa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Le modalità e i tempi per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per l'indizione e lo svolgimento delle operazioni di voto sono disciplinate dall'apposito regolamento.
8. Il risultato della consultazione referendaria impegna gli organi di governo ad adeguare, entro 90 giorni dalla data della consultazione, i propri atti alla volontà popolare nei modi e nei termini indicati nell'apposito regolamento.

ART. 22 - FORUM GENERALE DEI POTERI DEMOCRATICI -

1. E' indetto, con periodicità di regola annuale, il Forum Generale dei poteri democratici ove i Consiglieri Comunali, il Difensore Civico, i componenti i Comitati Territoriali, i rappresentanti delle associazioni operanti nel territorio iscritte nell'apposito Albo, i cittadini, effettuano la verifica del processo attuativo dello Statuto nei suoi principi e nelle sue finalità.

ART. 23 - CONSULTA COMUNALE PER L'IMMIGRAZIONE -

1. Al fine di favorire l'integrazione e il riconoscimento dei diritti fondamentali agli stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il Comune istituisce un organismo di partecipazione definito Consulta Comunale per l'immigrazione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri e l'oggetto sono disciplinati con apposito regolamento.

ART. 24 - TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE -

1. Le disposizioni relative ai diritti di partecipazione si applicano a tutti i membri della comunità locale. L'esercizio di tali diritti, contemplati nel presente capo, spettano oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gubbio, a tutti i residenti nel Comune di Gubbio, anche se non cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

ART. 25 - CARTA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI CONTRIBUENTI-

1. Il Comune di Gubbio adotta la carta dei diritti dei cittadini, anche su proposta dei cittadini stessi, e si ispira a questa nell'esercizio della propria potestà normativa.
2. Il Comune di Gubbio, in armonia con la legislazione statale e regionale, con le risoluzioni dell'ONU sui diritti umani degli individui, nonché con la normativa UE, favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Concorre a tutelarne il diritto al lavoro, alla salute e all'istruzione. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza.
3. Il Comune di Gubbio, attento alle garanzie dei diritti di ogni singolo cittadino e recependo lo spirito e la normativa nazionale in materia, adotta la Carta dei Diritti del Contribuente.

CAPO II DIFENSORE CIVICO

ART. 26 - NOMINA E DURATA IN CARICA-

1. È istituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale con il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale e di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale promuove intese con le autorità competenti affinché l'attività del Difensore Civico possa esplicarsi anche nei confronti degli uffici e dei servizi dipendenti da altre pubbliche amministrazioni.
3. Sono elettori i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi che hanno la propria residenza nel Comune di Gubbio e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale.
4. L'elezione è valida a condizione che il numero dei votanti sia pari o superiore al dieci per cento degli aventi diritto al voto.
5. La durata in carica del Difensore Civico è pari a quella del Consiglio Comunale; rimane in carica fino all'insediamento del successivo e non è immediatamente rieleggibile.
6. Qualora il numero dei votanti di cui al comma precedente non sia raggiunto, il Difensore Civico sarà nominato, entro i successivi novanta giorni a partire dalla data di svolgimento della consultazione elettorale, dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati nella prima e nella seconda votazione; dalla terza votazione in poi è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
7. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità di elezione, le funzioni, la facoltà e le prerogative.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 27 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO –

1. Il Comune adegua la propria organizzazione e la disciplina del personale alle previsioni delle leggi dello Stato in materia di procedimento amministrativo.
2. Il Comune, con apposite norme regolamentari, determina per ciascun tipo di procedimento le unità organizzative responsabili dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, entro termini definiti.

ART. 28 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO -

1. Gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli che devono essere tenuti segreti in base a leggi dello Stato.

2. Il Comune garantisce, attraverso idonea organizzazione, l'effettivo esercizio del diritto di accesso e di informazione e il rispetto delle disposizioni statali in materia di autocertificazione secondo le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO IV CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 29 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI -

1. Al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei ragazzi, il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione all'Amministrazione definito Consiglio Comunale dei Ragazzi, espressione significativa della collettività dei ragazzi di Gubbio.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto con le modalità previste dal relativo regolamento, provvede all'elezione del Sindaco dei ragazzi e della Giunta.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco e la Giunta hanno funzioni propositive, consultive da esercitarsi nei limiti previsti dal regolamento, che ne definisce le materie di competenza.
4. Il Comune di Gubbio assicura i mezzi e le strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

TITOLO III ORGANI DEL COMUNE

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 30 – COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE –

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune e delibera gli atti fondamentali stabiliti dalla legge, verifica l'attuazione delle proprie delibere e controlla l'attività amministrativa del Comune, assume ogni iniziativa atta a perseguire gli interessi generali della comunità.

ART. 31 - CONSIGLIERI COMUNALI -

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
3. Il Consiglio nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri eletti.
4. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte. Il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dei consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano alle sedute in cui si discutono ed approvano nel corso dell'anno solare il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, o non partecipino a tre sedute consiliari consecutive.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso nonché copie di atti, documenti sull'attività del Comune, delle aziende e degli enti da questo dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze e ogni istanza di sindacato ispettivo.

ART. 32 - CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO -

1. E' istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere un proprio rappresentante, chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio con diritto di convocazione, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola.
2. Partecipa ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali con le stesse modalità previste al comma 1.
3. L'elezione della figura del Consigliere Straniero Aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene, di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Questi rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.
4. Il Comune assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

ART. 33 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il regolamento disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco.

ART. 34 - PRESIDENZA -

1. Il Consiglio Comunale elegge il proprio presidente, nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora dopo il quarto scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito il quorum dei 2/3, nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti che collaborano nell'organizzazione dell'attività del Consiglio Comunale e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
4. I Vice Presidenti sono eletti con votazione a scrutinio segreto e separato immediatamente dopo il Presidente.
5. In caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca del Presidente il Vice Presidente più anziano di età ne esercita le funzioni fino alla sua sostituzione.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.
7. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.
8. Possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.
9. La mozione può essere presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. È discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
10. Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione di un ufficio avente il compito di coadiuvare il Presidente e i Vice Presidenti nell'esercizio delle loro funzioni.

11. Al Presidente ed ai Vice Presidenti del Consiglio Comunale deve essere assicurata un'autonomia finanziaria idonea a garantire il regolare svolgimento delle loro funzioni.

ART. 35 - GRUPPI CONSILIARI -

1. Ciascun gruppo è costituito dai rappresentanti eletti all'interno della stessa lista secondo le disposizioni del regolamento.
2. I consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. Può essere costituito anche un gruppo di numero inferiore purché il gruppo stesso sia rappresentato in Parlamento.
4. Se nel corso del mandato amministrativo uno o più consiglieri dovessero separarsi dal gruppo originario e non aderiscano o costituiscano nessun altro gruppo, questi confluiranno nel gruppo misto che può essere composto anche da un solo consigliere.
5. Ogni gruppo, entro la prima seduta di Consiglio successiva a quella di insediamento, comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione o in mancanza della stessa, il destinatario di ogni riferimento formale è il consigliere che in ciascuna lista ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
6. L'espressione della volontà politica e amministrativa del gruppo è rappresentata dal capogruppo
7. La facoltà di dissentire non può mettere in discussione la volontà della maggioranza del gruppo che deve mantenere l'adeguata e proporzionale rappresentatività in tutte le articolazioni istituzionali.
8. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico organizzativi e finanziari per l'esercizio della loro attività.

ART. 36 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO -

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, dai due vice presidenti e dai Capigruppo. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. I compiti e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal regolamento.

ART. 37 - COMMISSIONI PERMANENTI -

1. Il Consiglio elegge le Commissioni permanenti composte da consiglieri con criterio tendenzialmente proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie, consultive e referenti per gli atti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni e ne disciplina i poteri, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 38 - COMMISSIONI SPECIALI -

1. Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Speciali, per l'esame di questioni particolari da affrontare entro un termine predeterminato.
2. Le Commissioni Speciali sono composte da consiglieri designati secondo un criterio tendenzialmente proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. Tali commissioni possono essere integrate da esperti secondo le modalità stabilite dal regolamento

ART. 39 - COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA -

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione Consiliare avente funzioni di controllo e di garanzia.
2. Il funzionamento, la composizione ed i compiti sono disciplinati dall'apposito regolamento.

ART. 40 - COMMISSIONI D'INCHIESTA -

1. Il Consiglio, su iniziativa della Giunta o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri, istituisce Commissioni d'Inchiesta su materie che interessino l'attività del Comune. La composizione della Commissione è effettuata con criteri tendenzialmente proporzionali e, comunque, in essa va assicurata la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
2. Il Consiglio stabilisce, all'atto dell'istituzione, i tempi per l'espletamento dell'inchiesta. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento

ART. 41- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è rappresentato, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le modalità di convocazione del Consiglio Comunale nonché la validità delle sedute sono stabilite dalla legge e dal regolamento.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese eccetto i casi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati il proprio regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto.
6. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta in alcuna delle due votazioni, effettuate in distinte sedute, il Consiglio Comunale approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 42 - DELIBERAZIONI CONSILIARI -

1. Il Consiglio Comunale delibera a scrutinio palese tranne che per le votazioni concernenti persone per le quali è prescritto il voto segreto.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione dei casi nei quali la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate.

3. Sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati le linee programmatiche, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il rendiconto della gestione, gli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi, il piano regolatore generale e le varianti allo stesso, i regolamenti comunali.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione non si computano nel numero dei votanti, ma concorrono a determinare il numero legale per la validità delle sedute. Qualora il numero degli astenuti superi il numero dei votanti la proposta si intende non approvata.

ART. 43 - INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA -

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo. In nessun caso l'ammontare percepito da un consigliere nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco. I Consiglieri Comunali possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regolamento prevede anche le modalità per l'applicazione di detrazioni in caso di assenza dalle sedute dei suddetti organi.

CAPO II SINDACO

ART. 44 – COMPETENZE E FUNZIONI DEL SINDACO -

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale, rappresenta l'Ente e, nelle manifestazioni ufficiali, l'intera comunità locale.
2. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli assessori o consiglieri comunali per le attività di natura politico-istituzionale e ai dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente.
3. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

ART. 45 - VICE SINDACO -

1. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta, un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento.
2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vice Sindaco questi sono sostituiti dagli assessori secondo l'ordine di elencazione risultante nell'atto di nomina della Giunta.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 46 - COMPOSIZIONE -

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore, nel massimo, a un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale i coniugi, nonché i parenti ed affini in linea retta ed in linea collaterale fino al terzo grado.

ART. 47 - NOMINA -

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio assicurando la presenza di entrambi i sessi, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere; il Sindaco nella prima seduta successiva alla elezione dà immediata comunicazione al Consiglio dei nominati e delle rispettive deleghe, stessa comunicazione va effettuata ogni qual volta venga modificata la situazione esistente.
2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale, può revocare uno o più assessori. Della revoca deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 48 – ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA -

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco così come previste dalle leggi e dal presente Statuto. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio a cui riferisce annualmente.
3. Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Promuove e resiste alle liti giudiziarie, adottando allo scopo apposita deliberazione, con la quale affida l'incarico al patrocinatore dell'Ente.
5. L'attività della Giunta è collegiale; il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
ORGANI DI GESTIONE

ART. 49 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA –

1. L'autonomia organizzativa del Comune di Gubbio è esercitata nell'ambito delle norme fondamentali del presente Statuto e della sua potestà regolamentare.
2. L'organizzazione amministrativa è preordinata alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative legittime dei cittadini. Persegue modelli organizzativi e comunicativi, nonché di controllo interno, finalizzati alla verifica e alla misurazione dei risultati e della qualità dell'azione amministrativa, dell'esercizio delle funzioni e della produzione dei servizi, nonché del grado di soddisfacimento dei cittadini.

ART. 50 - ORGANI DI GESTIONE –

1. Sono organi di gestione dell'Ente il Segretario generale, il Direttore generale se nominato, i Dirigenti, i responsabili dei servizi.
2. Spetta agli organi di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali di governo.
3. Agli organi di gestione, in particolare, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati. Tali compiti devono essere svolti nel rispetto, comunque, di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da altri atti programmatori o amministrativi.

ART. 51 - STRUTTURA DI GESTIONE –

1. Gli Uffici sono organizzati per Settori omogenei, ciascuno diretto da un responsabile avente la qualifica di Dirigente.
2. L'individuazione delle strutture e degli incarichi di funzioni dirigenziali, nonché delle relative competenze ed attribuzioni, è disposta mediante il regolamento degli uffici e dei servizi ed atti organizzativi.

ART. 52 - SEGRETARIO GENERALE -

1. Il Segretario Generale esercita i compiti ad esso attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa; in particolare:
 - a. sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e degli uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, Statuto e regolamenti;
 - b. sovrintende al corretto e trasparente svolgimento dell'azione amministrativa;
 - c. sovrintende ai servizi generali di supporto dell'attività dell'Ente e degli Organi;
 - d. svolge altre funzioni ed incarichi speciali conferiti dal Sindaco.

ART. 53 - VICE SEGRETARIO -

1. Il Comune prevede la figura del Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni proprie e lo sostituisce nei casi di vacatio, assenza o impedimento secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'incarico di Vice Segretario è attribuito dal Sindaco ad uno dei dirigenti dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo i criteri e con le modalità indicati nel regolamento medesimo.

ART. 54 - DIRETTORE GENERALE -

1. Il Direttore Generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta. Tale incarico è attribuito, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri, le modalità e i requisiti di accesso stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.
4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale. In particolare predispone il piano degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione.
5. Il Direttore Generale esercita inoltre le competenze al medesimo attribuite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
6. Il Direttore Generale risponde al Sindaco ed è da questo revocato previa deliberazione della Giunta.

ART. 55 - CONFERENZA DEI DIRIGENTI -

1. Allo scopo di coordinare le funzioni dirigenziali ed attuare le linee politiche delineate dagli organi di governo, è istituita la Conferenza dei Dirigenti.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da tutti i Dirigenti in servizio presso il Comune ed è presieduta dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della Conferenza sono disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 56 - INCARICHI A CONTRATTO -

1. Fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, è consentita la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione di Giunta Comunale motivata, di diritto privato.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità nonché il trattamento economico e normativo del personale assunto con tali contratti a tempo determinato.
3. I contratti di cui al precedente comma non possono in nessun caso trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e sono risolti di diritto in caso di anticipata fine del suo mandato o nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

CAPO II CONTROLLI E GARANZIE

ART. 57 - CONTROLLI INTERNI -

1. Il Comune di Gubbio sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, la valutazione delle prestazioni del personale, nonché l'analisi dello stato di attuazione dei programmi dell'ente.

ART. 58 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA -

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Gubbio è formato da tre membri, eletti dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni vigenti.
2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
3. Compete altresì al Collegio dei Revisori la nomina di un commissario per la predisposizione del bilancio ove la Giunta non vi abbia provveduto nel termine entro il quale deve essere approvato. In tale caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Collegio dei Revisori assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario.
4. La procedura prevista dal comma precedente si applica anche nel caso di omessa adozione da parte del Consiglio Comunale, nel termine stabilito dalla legge, dei provvedimenti di riequilibrio al Bilancio necessari a seguito di segnalazione da parte del responsabile del Servizio Finanziario. Il Commissario è individuato in un Dirigente del Servizio Ragioneria di altro Comune di pari dimensioni del Comune di Gubbio.
5. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale per riferire o essere consultati sulle materie di loro competenza.
6. I componenti del Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.

ART. 59 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Contestualmente all'affissione All'albo Pretorio le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai Consiglieri Comunali
3. Copia delle deliberazioni e delle determinazioni dei Dirigenti è messa a disposizione dei Consiglieri tramite la rete informatica del Comune.

CAPO III AUTONOMIA E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 60 - AUTONOMIA FINANZIARIA -

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale dei trasferimenti statali e regionali.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, esercita l'autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 1, in ogni caso con l'osservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione, assicurando che la partecipazione dei cittadini al relativo carico fiscale avvenga in proporzione con le loro effettive capacità contributive, nel rispetto del principio di progressività.

ART. 61- PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -

1. La politica di bilancio comunale si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, garantendo in ogni caso l'equilibrio e la copertura delle uscite correnti secondo priorità, anch'esse programmate, degli investimenti e delle infrastrutture.
2. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
3. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio.
4. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.

CAPO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 62 - TIPOLOGIE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI –

1. Le forme di gestione dei servizi pubblici del Comune di Gubbio si distinguono a seconda che si tratti di servizi pubblici a rilevanza economica, ovvero di servizi pubblici privi di rilevanza economica.

ART. 63 - SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA –

1. I servizi pubblici di rilevanza economica sono gestiti con le forme, le procedure e le modalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo numero 267/2000 e successive modifiche.

ART. 64 - SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA –

1. I servizi pubblici privi di rilevanza economica, nel rispetto delle norme legislative previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a. istituzioni;
 - b. aziende speciali, anche consortili;
 - c. società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Il Comune procede all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dallo stesso Comune.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al presente articolo possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, osservando le modalità stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

ART. 65 - SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI –

1. La scelta della forma di gestione, per ciascun Servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione con riferimento all'efficienza ed all'efficacia del servizio stesso.
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
3. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto proporzionale tra servizio reso e risorse economico – finanziarie impiegate.
4. Spetta al Consiglio comunale la verifica dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi e dell'effettivo raggiungimento degli indici quantitativi e qualitativi programmati.
5. A tal fine la Giunta, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sulla base dei dati forniti dagli Uffici, presenta al Consiglio apposita relazione circa la situazione dei servizi erogati nell'anno.

ART. 66 – COLLABORAZIONE TRA ENTI -

1. Il Comune, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, im-
pronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno potere di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. Il Comune individua le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Esse Promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.
3. La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico, sia di diritto privato a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata. A tal fine, il Comune può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, ai protocolli di intesa, al consorzio, alla società di diritto privato per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi.

ART. 67 - OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO –

1. La rappresentanza del Comune negli organi di governo e di altri enti pubblici o privati, Istituzioni, Aziende Speciali, Società per Azioni, Società a responsabilità limitata nonché consorzi, deve riferire almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta e sul permanere dell'opportunità e della convenienza di tale modo di gestione.

CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 68 – REGOLAMENTI –

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà normativa generale approva propri regolamenti.
2. Ciascun regolamento, tranne quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che viene adottato dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio, è approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti e le loro modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. I Regolamenti e le modifiche entrano in vigore nel momento in cui la relativa delibera diviene esecutiva.

ART. 69 – APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO –

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Dopo l'approvazione del Consiglio, lo statuto è affisso All'albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

ART. 70 - COMMISSIONE STATUTARIA -

1. Il Consiglio Comunale nomina, con criteri tendenzialmente proporzionali e facendo in modo che ogni gruppo consiliare vi sia rappresentato, una Commissione

ne permanente, con il compito di esprimere pareri sulle questioni interpretative dello Statuto e di svolgere attività istruttoria e referente sulle proposte di revisione dello stesso e del Regolamento del Consiglio Comunale. Il Sindaco o un suo Assessore delegato è membro di diritto della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, è composta da consiglieri comunali e nomina nella prima seduta un Vice Presidente. Può, altresì, avvalersi dell'apporto di esperti esterni.

ART. 71 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE-

1. Il presente Statuto sostituisce le precedenti norme statutarie, che sono interamente abrogate.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto.